

INARSIND: sottoscritto tra ASSOIngegneri, FEDERARCHITETTI e INARSIND il documento allegato

INARSIND® ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 00144 ROMA - Viale Pasteur, 65 Aderente Associato Tel. +39 06 81157730 www.inarsind.org - info@inarsind.org

Â

Roma, 12 Luglio 2021 Prot. n.4220 Ai Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti a InArSind Ai Colleghi iscritti alla Sezione Unica Nazionale e p.c Ai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale Ai Delegati all'Assemblea Nazionale Ai Componenti dei Collegi dei Proviviri e dei Revisori dei Conti L O R O S E D I

Â

OGGETTO: Recente attivit  sindacale.

Â

Nel corso della scorsa settimana   stato concordato e sottoscritto tra ASSOIngegneri, FEDERARCHITETTI e INARSIND il documento allegato, inviato al tavolo gi  da tempo istituito da INARCASSA ed a cui partecipano le Associazioni Sindacali, INARCASSA, Fondazione INARCASSA, il CNI e il CNAPPC. Il nuovo organigramma risulta cos  composto:

Â

L'esigenza del documento   emersa dopo l'ultima riunione del tavolo, durante la quale, il concetto di rappresentanza Liberi Professionisti era stato oggetto di un'arbitraria attribuzione. A ribadire quanto sia importante prestare grandissima attenzione all'argomento della rappresentanza riassumiamo un altro fronte sul quale il Sindacato   stato in corso della scorsa settimana e che continua a meritare grande attenzione. Si   svolta nel corso della scorsa settimana, presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati la discussione sulla proposta di legge Meloni-Morrone, Mandelli, recante Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attivit  professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. Nel suo testo originario la proposta di legge prevedeva (all'art. 7) che l'azione di classe pu  essere proposta dal Consiglio nazionale dell'Ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini. Grazie all'azione di CONFPROFESSIONI, la Confederazione che comprende le maggiori Associazioni Sindacali dei Liberi Professionisti, tra cui INARSIND, l'articolo   stato modificato nel senso che le associazioni non devono pi  essere soggette ad alcuna individuazione. Resta, tuttavia, l'incongruenza di avere delegato anche ad un organo istituzionale la possibilit  dell'azione di classe. INARSIND® ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 00144 ROMA - Viale Pasteur, 65 Aderente Associato Tel. +39 06 81157730 www.inarsind.org - info@inarsind.org Si coglie l'occasione per trasmettere due ulteriori documenti che rappresentano il contributo di INARSIND a CONFPROFESSIONI in occasione delle audizioni della Confederazione presso la Commissione Parlamentare per la Semplificazione. Con i pi  cordiali saluti. L SEGRETARIO NAZIONALE (Dott. Ing. Marco Becucci) IL PRESIDENTE (Dott. Ing. Carmelo Russo)

Allegati: - 20210639 Rappresentanza documento congiunto inviato a INARCASSA; - 20210419 Semplificazioni 1  contributo INARSIND a CONFPROFESSIONI; - 20210612 Semplificazioni 2  contributo INARSIND a CONFPROFESSIONI.

Â

Â

Â ASSO INGEGNERI ARCHITETTI - INARSIND - FEDERARCHITETTI

Â

Alla c.a. Ing. Marco Garbari Vice Presidente Inarcassa Coord. Commissione rapporti con Consigli Nazionali-Sindacati Categoria

Â

Roma, 22 luglio 2021

Â

Oggetto: Rappresentanza sindacale dei liberi professionisti

Capita ormai troppo spesso di avvertire un odioso senso di fastidio nei colleghi appartenenti al sistema ordinistico (consiglieri o Presidenti degli Ordini provinciali, esponenti dei Consigli Nazionali, della RPT o della Fondazione Inarcassa) quando ad essi viene rimproverata l'usurpazione della rappresentanza dei colleghi iscritti ai rispettivi ordini, che non compete loro. Invero questi colleghi, ben consapevoli della arbitraria attribuzione del ruolo che si sono autoassegnati fanno anche leva sulla ambiguità dei ruoli che essi stessi alimentano in quei colleghi che non sanno, perché nessuno gli ricorda, che gli Ordini sono Enti Pubblici sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia, il cui compito principale è quello di tutelare la collettività e i nostri committenti con azioni volte a garantire loro prestazioni di qualità e a vigilare che esse vengano svolte nel rispetto delle leggi e della deontologia. L'Ordine è quindi un Ente Pubblico al quale tutti i professionisti che vogliono esercitare la professione sono obbligati ad iscriversi, e l'obbligatorietà dell'iscrizione è la negazione di un fondamento democratico della rappresentanza, ovvero la volontarietà di adesione. Nessun Ordine, ai quali sono peraltro iscritti anche i professori universitari, i dipendenti pubblici o privati, e persino i colleghi che non esercitano la libera professione, né tantomeno i Consigli Nazionali, o la RPT o la Fondazione Inarcassa hanno quindi lo status di Organismo di rappresentanza dei professionisti iscritti agli Albi o a Inarcassa proprio perché l'iscrizione è obbligatoria e non volontaria, cosa come, ad esempio, la Camera di Commercio non ha, può avere la rappresentanza dei commercianti, degli industriali, delle imprese, degli artigiani o degli agricoltori che competono invece alle sole associazioni di categoria. Nel ribadire quindi che gli unici organismi cui compete la rappresentanza degli architetti e Ingegneri liberi professionisti sono i sindacati e le libere associazioni cui essi hanno aderito spontaneamente, pur dando atto ad Inarcassa della lodevole iniziativa di avere istituito un tavolo di lavoro e concertazione tra i sindacati e i Consigli Nazionali, nel riconoscere a questi ultimi la pregevolezza del lavoro di studio e di ricerca fin qui svolto, CHIEDIAMO che, proprio intorno a questo tavolo, venga ribadito in maniera chiara e definitiva che la rappresentanza dei colleghi ARCHITETTI E INGEGNERI compete unicamente ai Sindacati e alle associazioni cui essi hanno aderito, che, a loro volta, danno volentieri la loro disponibilità a collaborare con CNAPPC, CNI, RPT, Fondazione Inarcassa e Inarcassa, ciascuno nell'ambito dei propri ruoli e delle rispettive competenze come sopra definite. INARSIND Fed. Naz. ASSO ING ARCH FEDERARCHITETTI Ing. Carmelo Russo Arch. Gabriele Manca Ing. Giovanni Motta Ing. Maria Pungetti Arch. Giancarlo Maussier

Â

Â Gent.ma Notaio Claudia Alessandrelli OGGETTO: proposte e documenti per audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio ed all'esercizio delle attività di impresa ----- Quale contributo di INARSIND all'attività di CONFPROFESSIONI in vista di una prossima audizione presso la Commissione Parlamentare per le Semplificazioni, trasmettiamo l'allegato documento. Con i più cordiali saluti. IL SEGRETARIO NAZIONALE (Dott. Ing. Marco Becucci) IL PRESIDENTE (Dott. Ing. Roberto Rezzola) Premessa Sebbene l'interesse della Commissione Parlamentare, almeno in questa fase dei suoi lavori, sembra essere principalmente volto a comprendere le criticità di SUE e SUAP, l'occasione di un'audizione appare quanto mai opportuna per offrire ulteriori proposte che, dal punto di vista delle professioni tecniche, possano contribuire ad una reale semplificazione, specie poi se la finalità per la quale si punta ad essa è quella di contribuire ad incrementare il contesto che possa permettere agli operatori economici di esprimere in pieno le proprie potenzialità, a maggior ragione se la sua qualità diventa, come è diventata, oggetto di valutazione internazionale. Sotto questo punto di vista deve essere chiaro che la maggiore delle semplificazioni possibili, ovvero il passaggio da controlli ex ante a controlli ex post non può fare paura ai liberi professionisti, ma una premessa indispensabile ad un tale epocale ribaltamento è l'esistenza di regole chiare e facilità di accesso alle informazioni ed ai rapporti con la P.A.. Se concordiamo con la Commissione nel ritenere che detti controlli debbano essere favoriti dall'impiego delle tecnologie digitali che garantiscono trasparenza e immutabilità delle attività svolte e che occorre puntare alla riduzione dei tempi e la digitalizzazione dei processi amministrativi, non possiamo trascurare che, al di là degli atti di buona volontà di cui ognuno è INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 2 stato testimone in ogni campo della P.A., la pandemia ha reso evidenti i ritardi in materia di digitalizzazione del nostro Paese. In tempi di COVID abbiamo potuto assistere a quanto sia rimasta indietro la P.A. nelle forme di dialogo e contatto con cittadini e utenti, ad oggi tenuti lontani non solo dalla porta degli uffici, ma anche da ogni possibilità di contatto a causa della sua arretratezza digitale, tanto da fare, legittimamente, dubitare sul reale svolgimento dell'attività in regime di smart working. Occorre prevedere un canale di agevolazioni/incentivi legislativi e/o fiscali per l'utilizzo del cloud da parte delle Amministrazioni nelle fasi di progettazione, per i rapporti con i Professionisti; Un esempio per tutti: le asseverazioni di cui il Superbonus (di cui si dirà nello specifico nel seguito) onerano i Professionisti, hanno reso evidente la necessità di disporre di un archivio digitalizzato della P.A.. A prescindere dal periodo della pandemia che ne ha reso oltremodo difficile l'accesso agli uffici, la consultazione da remoto è la soluzione più efficiente ed efficace in ogni periodo. Nell'ambito della digitalizzazione della P.A., gli sportelli SUE e SUAP rappresentano settori per i quali poter registrare criticità e/o benefici nei rapporti tra Amministrazioni e Utenti Professionisti. 1. Sportelli SUE e SUAP verrebbe da dire

FINALMENTE! Finalmente, da quanto letto dal programma che la Commissione Parlamentare per la Semplificazione si è data, il Legislatore si è accorto di un'assurda frammentazione e differenziazione di modalità, che pure non avrebbero motivo di essere e che rendono problematiche, quando non ancora più gravose, procedure che l'implementazione del sistema telematico di trasmissione delle pratiche avrebbe dovuto rendere più semplici. Non resta da augurarsi che l'intervento riparatore possa prevalere anche sulle autonomie regionali, anche quelle speciali, dal momento che la quotidiana pratica lavorativa ci porta a registrare una mancanza di uniformità delle procedure degli sportelli SUE tra comune e comune anche all'interno della stessa provincia. A questo si aggiunga che in molti casi non è possibile avere una rapida interlocuzione con un operatore che possa risolvere problemi di blocco che impediscono del tutto l'inoltro della pratica anche per giorni.

INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 3 Deve essere garantito il rispetto del comma 4-bis dell'art. 5 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., ovvero l'effettiva unicomplicità dello sportello SUE, che spesso, resta assolutamente ipotetica. Alcuni Enti richiedono l'inoltro delle pratiche attraverso loro specifiche piattaforme e l'interoperabilità tra queste e quelle comunali non è stata oggetto di alcuna attenzione. Diversa la considerazione che riguarda i SUAP di impresa in un giorno, che, pur nella perfezione del sistema, rappresentano un'esperienza senz'altro positiva e che costituiscono un autentico sportello unico.

2. Applicazione sistematica delle conferenze di servizi sincrone Ancora nell'ambito dei procedimenti che portano all'assunzione delle decisioni, l'attuale stato di emergenza richiede uno sforzo semplificativo facendo ricorso a tutte le energie del sistema. In questo contesto si ritiene essenziale l'applicazione sistematica per almeno un triennio delle procedure di conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, con riunione in forma telematica delle diverse amministrazioni coinvolte ed espressione della decisione entro 100 giorni solari (5 + 45 convocazione + 45 conferenza + 5 emanazione) dall'inizio della procedura. Le procedure di gara rappresentano un autentico collo di bottiglia del complessivo meccanismo che conduce alla realizzazione dell'opera pubblica, già in sede di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con gravami che riguardano sia le Amministrazioni che i Professionisti. Per questo proponiamo:

3. Standardizzazione documentazione di gara e unificazione delle piattaforme elettroniche
 ~ Rendere effettiva l'operatività e la unicomplicità del DGUE, senza duplicare le dichiarazioni e le informazioni rese in questo documento; ~ Unificare la documentazione da presentare per i bandi in modo da rendere omogenea e riutilizzabile la documentazione quale il Curriculum Vitae, utilizzando modelli standard e anche database riconosciuti a livello nazionale come il DB dell'ANAC, specialmente per la documentazione amministrativa. L'unificazione della documentazione ha lo scopo di ridurre i tempi per la redazione delle parti comuni a tutti i bandi per rendere più agevole e meno onerosa la partecipazione agli stessi.

INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 4 riducendo anche la possibilità di incorrere in errori. La compilazione può avvenire possibilmente form preconfigurati all'interno della piattaforma elettronica. Tutti i dati relativi all'anagrafica ed alla capacità finanziaria e tecnica possono essere ricavabili dal database della piattaforma ANAC (o la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (che sarà istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 81 del nuovo Codice degli Appalti), dove ogni professionista sarà tenuto ad inserire ed aggiornare i propri dati. ~ Raggruppare le piattaforme almeno su base regionale, con obbligo delle stesse di essere direttamente collegate alla piattaforma ANAC per lo scambio delle informazioni sopra elencate. Le schede di presentazione dei lavori pregressi, richieste nelle offerte economicamente vantaggiose, devono essere unificate come formato di presentazione con numero fisso di pagine, di righe e medesimo tipo di carattere. Questo per evitare le perdite di tempo per adattare le schede alle scelte di formato della singola stazione appaltante (schede che comunque ogni professionista può decidere di modificare di volta in volta per specificare le caratteristiche del servizio sulla base del bando a cui sta partecipando). ~ Altre proposte specifiche di cui si chiede l'applicazione: ~ Attivazione operativa della BDNA (banca dati nazionale antimafia) implementandola per gli aspetti non legati all'antimafia; ~ Creazione di Banca dati unica coordinata da ANAC dei dati INPS, INAIL, Ministeri, Prefettura, Tribunale; ~ Attivazione, del sito unico ANAC, di un servizio per pubblicare i bandi, senza più le pubblicazioni su GURI e stampa

4. Snellimento delle modalità di assegnazione degli incarichi In generale è necessario procedere ad una catalogazione dei bandi e, rispettando i principi di trasparenza e rotazione, introdurre dei meccanismi automatici di procedura che consentano una effettiva trasparenza e pubblicità. Innanzitutto, si dovrebbe istituire un elenco nazionale unico degli appalti e delle assegnazioni di servizi, mantenuto aggiornato dall'ANAC, nel quale siano pubblicati i bandi e le aggiudicazioni. Inoltre, nella logica si sollevare il mercato dei Servizi di Architetture e Ingegneria che, dopo un decennio di crisi del settore, risulta ulteriormente colpito da quella indotta dalla pandemia:

INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 5 ~ Considerato il gravoso incarico di programmazione ed allocazione delle risorse verso investimenti pubblici produttivi, le strutture interne delle stazioni appaltanti dovrebbero essere temporaneamente inabilite allo svolgimento delle progettazioni affidando al mondo delle libere professioni tutti i servizi di progettazione almeno fino al 2024. ~ Occorre porre una drastica limitazione alle CUP, in quanto rimangono strutture ibride con inevitabili commistioni di ruoli, di coincidenza tra controllore e controllato; da anni il mercato sostiene la necessità di distinguere i compiti di Pubblica amministrazione e dei liberi professionisti: pianificazione, programmazione e controllo alla prima, progettazione, direzione dei lavori e collaudo ai secondi; ~ Lo strumento dell'appalto integrato, da ritenere come un agile meccanismo per concretizzare le idee in opere, non deve mutare queste peculiarità e potrà essere una corsia preferenziale a stringenti condizioni di controllo della P.A. tra le quali la redazione, da parte di professionisti indipendenti dalle imprese, di progetto definitivo con l'ottenimento di tutti i pareri degli enti coinvolti con conferenza di servizi, pertanto non più sole progettazioni preliminari o studi di fattibilità tecnico-economica spesso zoppicanti. ~ Per tutte le tipologie di bando: ~ Unificazione dei documenti da presentare (numero di pagine, dimensioni, carattere etc.); ~ Separazione in lotti funzionali separati in tutti i casi in cui gli oggetti su cui intervenire risultano fisicamente separati, no ad accordi quadro e a bandi unici su interventi definiti che coinvolgono fabbricati indipendenti; ~ Il documento di costituzione R.T.P. deve essere redatto senza atto notarile, se sotto la soglia comunitaria, ma attraverso una semplice scrittura privata firmata digitalmente dalle parti interessate e inviata tramite

p.e.c. alla Stazione Appaltante per la protocollazione ufficiale. Il modello base della scrittura privata potrebbe essere predisposto dall'ANAC e fatto proprio dalle stazioni appaltanti, con eventuale apposizione di integrazioni particolari per lo specifico bando. Innegabile il risparmio nella redazione e nel controllo. Il sopralluogo per i bandi sotto i 40.000,00 €, dovrebbe considerarsi abolito in quanto non rilevante ai fini della presentazione dell'offerta in assenza di valutazione economicamente vantaggiosa; nei bandi sopra i 40.000,00 €, il sopralluogo dovrebbe essere facoltativo per INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 6 almeno un anno, in attesa dell'uscita definitiva dall'emergenza sanitaria, e dopo da farsi solo se effettivamente necessaria a giudizio tecnico motivato del RUP. 5. Attuabilità delle procedure Sismabonus/Ecobonus Pur nell'incertezza, che misuriamo ad horas, di quale sia il testo vigente in materia, le sue interpretazioni ed i chiarimenti ad esso legati, rinviando ad altra sede il rilievo di aspetti specificatamente tecnici, in questa svolgiamo le seguenti considerazioni generali: Non possiamo non osservare che subordinare gli interventi di efficientamento energetico a quelli di adeguamento antisismico sarebbe stata una scelta coerente, anche rispetto a quanto messo in campo non molto tempo fa (vedi la buona scuola, dove); Sarebbe stato forse meglio individuare i massimali di spesa riferendoli alle superfici degli immobili e non alla singola unità immobiliare tout court. In questo modo si sarebbe sempre potuto fare riferimento alle superfici regolarmente realizzate ed escludere -automaticamente - dal beneficio qualsiasi tipo di irregolarità; Una ulteriore riflessione e conseguente ripensamento riteniamo possa meritarsela l'esclusione degli immobili destinati ad attività produttive dal beneficio. Scontata l'indifferibile urgenza di redigere un testo unico delle norme che riguardano questo importante provvedimento per il quale il prolungamento al 2024 rappresenterebbe un arco temporale compatibile con tutte le modifiche ed aggiornamenti che hanno seguito il suo nascere. L'unicità del testo non potrà essere disgiunta dall'unicità della fonte deputata ad emanare norme e chiarimenti, pur detto che a un certo punto non se ne dovrebbe avere necessità. Il facile slogan secondo il quale al cittadino l'intervento non sarebbe costato nulla, ha posto in secondo (ma anche terzo, quarto e quinto) piano le attività tecnico-professionali legate agli accertamenti preliminari, spesso assai gravosi, di cui i tecnici sono onerati, ma che, riguardo il loro compenso, vengono rimandati a fasi successive, con il rischio di rendere poco trasparente anche il rapporto con gli esecutori dell'intervento. Peraltra a fronte del fatto che tutte le procedure agevolative faranno ricadere sui progettisti e in particolare sui professionisti asseveratori ulteriori gravami di responsabilità. INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 7 È indispensabile anticipare il pagamento delle competenze tecniche, almeno in parte, alla presentazione della documentazione progettuale e poterlo concludere con le approvazioni di rito e/o, al massimo, con l'inizio dei lavori. È questo un punto che ci appare assai importante e che riveste un aspetto che va ben oltre il mero interesse economico: riconoscere l'autonomia del pagamento dell'attività professionale significa riconoscere l'indipendenza che a sua volta rappresenta un indubbio interesse pubblico all'interno di un provvedimento che prevede l'impiego di ingenti risorse pubbliche. Una ulteriore soluzione, nella consapevolezza che anche molte progettazioni che pur rimarranno sulla carta potranno essere utili per successivi investimenti di miglioramento del patrimonio edilizio, potrebbe essere fornita dall'ammissibilità della detrazione delle sole spese tecniche anche in caso di non esecuzione dei lavori, o per l'esecuzione dei lavori entro un determinato periodo. È necessario prevedere anche un chiarimento per quanto riguarda il bonus facciate che deve essere ampliato a tutte le facciate del fabbricato, comprese le corti interne e gli androni e non solo ai prospetti su strada. Si rischia di ottenere non un miglioramento del decoro urbano ma un'ulteriore abbattimento generale del patrimonio edilizio, che si ricorda essere uno dei pochi asset che distingue gli italiani dagli altri cittadini dell'unione europea.

À

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI
Gent.ma Notaia Claudia Alessandrelli OGGETTO: proposte e documenti per audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio ed all'esercizio delle attività di impresa ----- Quale contributo di INARSIND all'attività di CONFPROFESSIONI in vista di una prossima audizione presso la Commissione Parlamentare per le Semplificazioni, trasmettiamo l'allegato documento. Con i più cordiali saluti. Con i più cordiali saluti. IL SEGRETARIO NAZIONALE (Dott. Ing. Marco Becucci) IL PRESIDENTE (Dott. Ing. Roberto Rezzola) 12 giugno 2021 Richiamando il nostro precedente documento in tema di semplificazioni, ed in particolare la necessità di rendere uniformi per l'intero territorio nazionale tutti gli atti che prevedono rapporti con la P.A., a qualsiasi finalità siano destinati, in primis le modalità di accesso alle gare di appalto, verificiamo con compiacimento che il Decreto prevede la creazione della banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l'impiego di piattaforme informatiche. Non resta che augurarci l'immediata attivazione della banca dati e del suo funzionamento. Ribadiamo la necessità e l'urgenza di un serio intervento affinché sia il SUE che i SUAP diventino autentici sportelli unici. In vista della conversione in legge del Decreto ci sembra opportuno segnalare le possibili ed auspicabili modifiche riguardanti il "superbonus": i. Redazione di un testo unico costantemente aggiornato; ii. Fornire certezza circa il prolungamento del tempo di applicazione degli incentivi, auspicabilmente al 31 dicembre 2024; iii. Affidare la gestione (circolari esplicative, chiarimenti, interPELLI, etc..) ad un unico soggetto; iv. Se è vero che la norma intende perseguire la rigenerazione del patrimonio edilizio, la platea dei soggetti che possono beneficiarne deve essere allargata (attività produttive, impianti sportivi, edifici in zona sismica 4 etc..) anche, eventualmente, riducendo il beneficio per i nuovi arrivati; Segnaliamo che la possibilità di eseguire gli interventi del "superbonus" (ad eccezione della demolizione e ricostruzione) con la presentazione della Certificazione Inizio Lavori Asseverata lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Pertanto, il raffronto tra la documentazione presentata in sede di CILA, che dovrà rappresentare fedelmente lo stato di fatto, ed il titolo edilizio precedente in ordine di tempo potrà consentire l'individuazione di un abuso edilizio e mettere l'interessato a rischio di sanzioni civili e/o penali. Forese si

sarebbe potuta cogliere l'occasione non già per una generalizzata sanatoria, ma per selezionare tipologie di abusi da sanare in contemporanea alla presentazione della documentazione del superbonus. Due ulteriori proposte di merito meritano un'indispensabile illustrazione della motivazione per la quale vengono avanzate. Diciamo anzitutto che entrambe sono dettate dallo stesso comune denominatore: la terzietà dell'attività di progettazione, palesemente trascurata tanto nell'ambito dell'attività del c.d. superbonus, quanto in quello dei lavori pubblici, laddove è stato reintrodotta in maniera allargata, l'appalto integrato, seppur limitandolo agli interventi del PNRR. Per quel che riguarda il superbonus, il facile slogan secondo il quale al cittadino l'intervento non sarebbe costato nulla, ha coinvolto le attività tecnico-professionali nonostante queste intervengano, oltre che per la progettazione che precede l'esecuzione delle opere, ancor prima di essa, per gli accertamenti e per le verifiche preliminari. Si tratta di adempimenti, spesso assai gravosi, ma per i quali il pagamento, unitamente alla progettazione, viene rimandato a fasi successive, con il rischio di rendere poco trasparente anche il rapporto con gli esecutori dell'intervento. Non meno importante è garantire la terzietà nell'ambito dei lavori pubblici dove la progettazione deve conservare la propria autonomia per garantire funzionalità, estetica, il giusto rapporto costo/benefici, ponendosi a contatto diretto solo con la volontà e le scelte della P.A., restando autonoma rispetto a specifici sistemi di produzione, di materiali, da condizionamenti economici. In entrambi i casi è indispensabile rendere il pagamento delle competenze professionali completamente autonomo ed indipendente rispetto a quello dei lavori: riconoscere l'autonomia del pagamento dell'attività professionale significa riconoscerne l'indipendenza che a sua volta rappresenta un indubbio interesse pubblico all'interno di procedure e/o interventi che prevedono l'impiego di risorse pubbliche. Avandone chiarito le motivazioni, avanziamo, pertanto, le due seguenti proposte sotto forma di variazione del testo di legge vigente. A prescindere dalla formula che certamente avrà necessità di essere corretta nelle sedi opportune, riteniamo utile l'esercizio per rendere evidente il n/s obiettivo. D.L. 77/2021 TESTO VIGENTE MODIFICA PROPOSTA Art. 48 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. (Si propone una modifica per gran parte contenuta nella bozza circolata qualche giorno prima dell'approvazione del DL) 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Il corrispettivo per le attività di progettazione, stabilito dal bando o nell'avviso con il quale si indice la gara sulla base delle tabelle di cui al decreto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è soggetto a ribasso e viene corrisposto al progettista direttamente dalla Stazione Appaltante. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. TESTO DEL DL 19/5/2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Il pagamento delle competenze professionali prescinde dagli stati di avanzamento di cui al precedente periodo

e ad essi si provvede con lâ€™emissione di specifici certificati di pagamento.